

DELIBERAZIONE 22 MAGGIO 2013
215/2013/R/EEL

**CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO PER LA FORMAZIONE DI PROVVEDIMENTI IN MATERIA
DI MODALITÀ DI APPLICAZIONE DI CORRISPETTIVI *PED* DIFFERENZIATI NEL TEMPO AI
CLIENTI DEL SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA (PREZZI BIORARI)**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 maggio 2013

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione con modifiche del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia (di seguito: legge 125/07);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante "Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE" (di seguito: decreto legislativo 93/11).
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 2 agosto 2006, n. 181/06 (di seguito: deliberazione 181/06);
- la deliberazione dell'Autorità 18 dicembre 2006, n. 292/06;
- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2008, ARG/elt 56/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 56/08);
- la deliberazione dell'Autorità 30 luglio 2009, n. 107/09 e l'allegato Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in ordine alla regolazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*) (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 19 novembre 2009, ARG/elt 177/09 (di seguito: deliberazione ARG/elt 177/09);
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2010, ARG/elt 8/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 8/10);
- la deliberazione dell'Autorità 15 settembre 2011, ARG/elt 122/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 122/11);

- la deliberazione dell’Autorità 19 luglio 2012, ARG/elt 301/12 e l’allegato Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007 n. 73/07, approvato con la medesima deliberazione, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIV);
- il documento per la consultazione del 24 maggio 2012, 216/2012/R/eel, recante “Orientamenti per la revisione della struttura per fasce orarie dei corrispettivi PED applicati ai clienti domestici in maggior tutela” (di seguito: documento per la consultazione 216/2012/R/eel)

CONSIDERATO CHE:

- la legge 125/07 istituisce il servizio di maggior tutela prevedendo, tra l’altro, che l’Autorità ne fissi le condizioni standard di erogazione ai clienti finali e tali previsioni risultano confermate nel decreto legislativo 93/11;
- in attuazione di quanto previsto dalla legge 125/07, il TIV definisce disposizioni in materia di servizi di vendita dell’energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia e, per quanto attiene le condizioni economiche del servizio di maggior tutela, prevede:
 - che la copertura dei costi di approvvigionamento sostenuti dagli esercenti la maggior tutela avvenga mediante l’applicazione ai clienti finali del corrispettivo *PED*, pari alla somma dell’elemento *PE*, a copertura dei costi di acquisto dell’energia elettrica, e dell’elemento *PD*, a copertura dei costi sostenuti per il servizio di dispacciamento;
 - che l’elemento *PE*, e conseguentemente il corrispettivo *PED*, siano differenziati in funzione del misuratore installato presso il punto di prelievo del cliente finale;
- ai sensi del precedente alinea è, pertanto, previsto che in relazione ai clienti finali in maggior tutela dotati di un misuratore elettronico riprogrammato ai sensi dell’articolo 35, del TIV:
 - siano utilizzate, ai fini della valorizzazione dell’energia elettrica prelevata per la regolazione economica del servizio di dispacciamento, le rilevazioni e le registrazioni effettuate dal misuratore elettronico; ciò in coerenza con quanto avviene anche per i clienti del mercato libero;
 - siano applicati corrispettivi *PED* differenziati nel tempo, sulla base delle fasce orarie F1 (ore di punta), F2 (ore intermedie) e F3 (ore fuori punta), così come aggiornate con la deliberazione 181/06, o di loro raggruppamenti;
- in particolare, per i clienti finali titolari di punti di prelievo di cui al comma 2.3, lettera a) del TIV (di seguito: clienti domestici) è attualmente previsto:
 - una differenziazione temporale, introdotta con la deliberazione ARG/elt 56/08, dei corrispettivi *PED*, che prevede l’applicazione di un prezzo per la fascia oraria F1 e un prezzo per la fascia oraria F23, quest’ultima definita come aggregazione della fasce orarie F2 e F3 (di seguito: prezzi biorari);
 - relativamente al passaggio dall’applicazione di prezzi non differenziati temporalmente (di seguito: prezzi monorari) a prezzi biorari, specifici obblighi di informazione, introdotti con le deliberazioni ARG/elt 177/09 e ARG/elt 8/10, in capo agli esercenti la maggior tutela a vantaggio dei clienti domestici, in base ai quali i suddetti esercenti sono tenuti a inviare,

contestualmente alle ultime tre fatture precedenti l'applicazione dei prezzi biorari, un'apposita informativa approvata dall'Autorità con le citate deliberazioni;

- la citata deliberazione ARG/elt 56/08 ha, infatti, previsto, a partire dall'1 luglio 2010, l'applicazione dei prezzi biorari a tutti i clienti domestici dotati di misuratore elettronico, definendo altresì un periodo transitorio, terminato il 31 dicembre 2011, durante il quale il differenziale dei prezzi tra le fasce orarie F1 ed F23 è stato definito dall'Autorità in via convenzionale;
- con la deliberazione ARG/elt 122/11, è stato avviato un procedimento volto, tra l'altro, alla revisione dei prezzi biorari applicati ai clienti domestici e che, nell'ambito del suddetto procedimento, l'Autorità ha illustrato i propri orientamenti sul tema con il documento per la consultazione 216/2012/R/eel, nel quale gli orientamenti relativi a tale revisione sono stati definiti in considerazione dell'opportunità di non provvedere nell'immediato a una revisione della definizione delle fasce orarie attualmente vigenti;
- in particolare, il documento per la consultazione 216/2012/R/eel:
 - ha mostrato come l'evoluzione della domanda e dell'offerta nel mercato all'ingrosso (MGP) stia comportando un cambiamento rispetto al passato, in esito al quale il prezzo unico nazionale registrato nel mercato all'ingrosso dell'energia elettrica (PUN) assume un differente andamento nelle diverse ore della giornata rispetto a quanto storicamente rilevato e assunto a base della definizione dell'attuale struttura delle fasce orarie, ciò comportando un aumento relativo dei prezzi nelle ore serali (appartenenti alla fascia F2);
 - ha definito una revisione dei prezzi biorari, indicando in particolare due possibili alternative rispetto alla struttura storica di prezzi biorari differenziati nelle fasce F1 e F23:
 - i. il mantenimento di una struttura di prezzi biorari che prevede l'applicazione di un prezzo per la fascia oraria F12, definita come aggregazione delle fasce orarie F1 e F2, e di un prezzo per la fascia oraria F3;
 - ii. il passaggio ad una struttura di prezzi che prevede l'applicazione di un prezzo differenziato per ciascuna fascia oraria F1, F2 ed F3 (di seguito: prezzi triorari);
- in risposta al documento per la consultazione 216/2012/R/eel, è emersa una posizione di contrarietà rispetto a qualsiasi intervento di modifica degli (storici) prezzi biorari ivi prospettato, sia da parte delle associazioni dei consumatori che da parte degli operatori;
- dalle risposte delle associazioni dei consumatori sono emersi i seguenti aspetti:
 - la segnalazione da parte della maggioranza delle associazioni dei consumatori circa la mancanza di informazioni sufficienti ad avvalorare quanto evidenziato nel documento per la consultazione 216/2012/R/eel in termini di cambiamento dell'andamento del valore orario del PUN; peraltro quasi tutte le associazioni hanno manifestato la convinzione che l'incremento di prezzo nelle ore della fascia F2 possa derivare da una intesa anticoncorrenziale di taluni produttori e sia quindi modificabile attraverso specifici interventi dell'Autorità nel mercato all'ingrosso;

- l’esigenza da parte di alcune associazioni di avere ulteriori elementi informativi circa i comportamenti di consumo dei clienti finali rispetto alle attuali fasce orarie;
- una richiesta da parte di quasi tutte le associazioni dei consumatori di non effettuare alcuna modifica rispetto alla storica struttura dei prezzi biorari, tenuto conto della difficoltà di trasmettere ai clienti finali l’informazione relativa a una modifica di tale struttura, anche alla luce delle precedenti comunicazioni veicolate ai clienti finali in tema di possibilità di risparmio in certi periodi della giornata e in certi giorni della settimana, rilevatesi inefficaci;
- la proposta, da parte di alcune associazioni, di ritornare, qualora si ritenga comunque necessario un intervento, a prezzi monorari;
- per quanto riguarda gli operatori, pur condividendo l’analisi effettuata dall’Autorità nel documento per la consultazione 216/2012/R/eel in termini di modifiche strutturali del mercato all’ingrosso, essi hanno manifestato una generale preoccupazione circa gli orientamenti relativi alla revisione della struttura dei prezzi biorari, preferendo al riguardo il mantenimento dell’attuale struttura in quanto:
 - sarebbe necessaria una campagna informativa relativa al cambiamento dei prezzi storicamente applicati, ritenuta molto onerosa;
 - dovrebbero altrimenti essere riviste le disposizioni in merito al *layout* dei documenti di fatturazione, evidenziando altresì che sarebbe molto difficoltosa l’esposizione del passaggio alla nuova struttura di prezzo sia in fattura, sia nella scheda di confrontabilità che nei contratti esistenti; al riguardo indicano tempi minimi di implementazione delle modifiche pari ad almeno 9 mesi;
 - la domanda dei consumatori è rigida, pertanto non si è assistito allo spostamento dei consumi da parte dei clienti finali tra le diverse fasce;
- rispetto alle opzioni indicate nel documento per la consultazione 216/2012/R/eel, alcuni operatori hanno espresso preferenza, in caso di intervento, per l’opzione di struttura dei prezzi triorari - in quanto risulterebbe essere quella che minimizza gli interventi sui sistemi di fatturazione, dal momento che è già applicata ai clienti non domestici e in quanto risulta più coerente con i costi di approvvigionamento; altri operatori hanno invece espresso preferenza per la (nuova) struttura dei prezzi biorari, ritenuta più semplice;
- nell’ambito del procedimento, avviato con la deliberazione ARG/elt 122/11, sono stati effettuati appositi *focus group* con le associazioni dei consumatori, durante i quali sono state approfondite alcune tematiche, sulla base delle esigenze, sopra evidenziate, emerse dalle risposte alla consultazione da parte delle medesime associazioni; i suddetti *focus group* risultano finalizzati alla diffusione di una migliore informazione presso le associazioni dei clienti finali e di una loro conseguente responsabilizzazione al fine di trasmettere le migliori informazioni ai loro associati, nell’ambito dell’attività innovativa di *notice and comment* più volte promossa dal 2011 e richiamata dall’Autorità;
- in particolare, i suddetti approfondimenti hanno riguardato:
 - l’evoluzione del mercato all’ingrosso, al fine di evidenziare come i mutamenti in tale mercato siano principalmente dovuti ad un cambiamento strutturale dell’offerta per effetto dello sviluppo delle fonti rinnovabili e non

- sia pertanto possibile concludere, anche sulla base di quanto osservato nella continuativa attività di monitoraggio svolta dagli uffici dell'Autorità, che siano messi in atto comportamenti anticoncorrenziali da parte dei produttori;
- l'impatto dell'applicazione dei prezzi biorari sui consumi dei clienti domestici serviti in maggior tutela, al fine di evidenziare lo scarso impatto di tale struttura di prezzi in termini di spostamento del consumo dei clienti finali;
 - le finalità circa l'applicazione dei prezzi biorari, evidenziando gli effetti che avrebbero strutture di prezzo poco allineate alle strutture dei costi sostenuti per servire i clienti finali, anche in termini di sussidi tra clienti con distribuzione di consumo differenti e potenziali distorsioni tra mercato libero e maggior tutela;
- nell'ambito dei suddetti *focus group*, le associazioni dei consumatori hanno rinnovato le proprie preoccupazioni rispetto alle modifiche della struttura degli storici prezzi biorari, soprattutto in ragione delle difficoltà ad informare i clienti finali dell'eventuale cambiamento; alcune associazioni hanno poi ribadito l'opportunità di un ritorno a strutture di prezzo monorario, indicando che, tenuto conto dello scarso impatto dei prezzi biorari in termini di spostamento dei consumi dei clienti finali, l'effetto del sussidio tra clienti della stessa tipologia o tra clienti del mercato libero e clienti del servizio di maggior tutela sarebbe, a loro parere, irrilevante.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'applicazione di prezzi differenziati per fasce orarie mira a trasmettere ai clienti finali il segnale relativo al diverso valore dell'energia elettrica nel tempo, in modo tale da consentire una migliore attribuzione dei costi per l'acquisto dell'energia elettrica sul mercato all'ingrosso ai diversi clienti per servire i quali tali costi sono sostenuti, ciò comportando un incremento dell'efficienza allocativa;
- nel perseguire tale obiettivo, al fine di tenere conto anche dell'esigenza di semplicità in relazione ai clienti domestici, l'Autorità ha a suo tempo previsto l'applicazione del medesimo prezzo per le fasce orarie F2 ed F3, calcolato come media, ponderata ai relativi volumi, dei prezzi della fascia F2 e quelli della fascia F3;
- dalle analisi effettuate nell'ambito del monitoraggio del mercato all'ingrosso, ed in particolare quelle relative all'andamento dei prezzi nelle diverse fasce orarie, trovano conferma gli elementi sopra rilevati in termini di evoluzione del mercato all'ingrosso e differente andamento del PUN nelle diverse ore della giornata rispetto a quanto storicamente rilevato; in particolare anche rispetto ai dati più recenti si evidenzia come:
 - nel 2012 i prezzi sul mercato all'ingrosso sono risultati nella fascia oraria F2 mediamente superiori ai prezzi nella fascia F1 di circa 2 €/MWh, diversamente dal 2011 quando, invece, i prezzi nella fascia F1 sono stati superiori di oltre 3 €/MWh rispetto ai prezzi nella fascia F2;
 - nel 2012 si è inoltre ampliato il differenziale medio annuo tra prezzi nel mercato all'ingrosso nella fascia F2 e prezzi nella fascia F3, passando dai circa 17 €/MWh del 2011 ai circa 24 €/MWh del 2012;

- nei primi mesi del 2013, l'andamento orario del PUN nel mercato all'ingrosso è risultato in linea con quello riscontrato nel periodo corrispondente del 2012, esibendo tuttavia una minore accentuazione dei prezzi nelle ore pre-serali;
- per quanto riguarda gli elementi *PE* del corrispettivo *PED* applicato ai clienti finali, il differenziale di prezzo tra la fascia oraria F1 e la fascia oraria F23 nel 2012 si è ridotto rispetto al 2011; in particolar modo, mentre nel 2011 il corrispettivo *PED* applicato ai clienti nella fascia F23 risultava inferiore di circa il 22% rispetto al corrispettivo *PED* applicato nella fascia F1, nell'anno 2012 tale percentuale si è ridotta a un livello pari a circa il 13% e le attese per il 2013 sembrano attualmente confermare quanto registrato lo scorso anno;
- alla luce di quanto sopra osservato, continua quindi ad aumentare il livello di approssimazione e di distorsione della storica modalità di determinazione dei prezzi biorari nel trasmettere al cliente finale un segnale di prezzo allineato all'effettivo valore dell'energia elettrica, in particolare poiché il prezzo pagato per i prelievi avvenuti nella fascia oraria F2 risulta spesso molto diverso (più basso, in quanto, come detto sopra, pari al prezzo praticato nella fascia oraria F23) rispetto al costo dell'energia in tale fascia;
- la scelta operata dall'Autorità deve bilanciare i due obiettivi, sopra richiamati, relativi alla trasmissione del segnale di prezzo efficiente al cliente finale e alla necessità di garantire semplicità, anche dal punto di vista informativo, nei confronti del medesimo;
- le opzioni alternative prospettate nel documento per la consultazione 216/2012/R/eel, in particolare quella relativa ai prezzi biorari, rispetto alla storica struttura dei prezzi biorari risultano quelle che rispondono maggiormente, anche se non pienamente, all'esigenza di trasmettere al cliente finale un segnale più allineato all'effettivo valore dell'energia elettrica; per contro, il mantenimento della storica struttura dei prezzi biorari, prospettato dalle associazioni dei consumatori e dagli operatori, potrebbe comportare, soprattutto nel lungo periodo, che i prezzi applicati ai clienti finali nelle fasce F1 e F23 continuino ad avvicinarsi, pur in costanza di una forte differenza tra i prezzi della fascia F2 e quelli della fascia F3, se considerati distintamente, aumentando in tal modo il sussidio tra clienti finali;
- il ritorno alla struttura di prezzi monorari, prospettato da alcune associazioni dei consumatori, porterebbe ad ulteriori criticità rispetto a quelle evidenziate nel caso di mantenimento della storica struttura di prezzi biorari; in particolare si consentirebbe in tal modo agli operatori del mercato libero di discriminare tra i clienti finali, in quanto sarebbe per loro possibile incentivare l'uscita nel mercato libero dei clienti con consumi concentrati nella fascia F3 offrendo uno sconto rispetto al prezzo monorario del servizio di maggior tutela, sebbene tale sconto corrisponderebbe alla mera eliminazione del sussidio tra clienti del servizio di maggior tutela, e non a veri benefici rispetto alle condizioni di mercato; conseguentemente il ritorno alla struttura di prezzi monorari sarebbe contrario alle esigenze di tutela dei clienti finali;
- rispetto all'obiettivo relativo all'esigenza di semplicità e alla connessa problematica relativa all'informativa dei clienti finali, qualsiasi soluzione alternativa alla storica struttura dei prezzi biorari presenta difficoltà ad informare i

clienti finali circa il cambiamento; peraltro anche il mantenimento di tale struttura potrebbe presentare criticità in tal senso, seppur di ridotta entità rispetto alle soluzioni alternative, in ragione del diminuito segnale di prezzo implicito nei prezzi biorari, dato il progressivo avvicinamento dei prezzi delle fasce F1 ed F23, e del fatto che, contemporaneamente, i clienti finali si attendono di risparmiare spostando (od avendo spostato) i propri consumi nelle ore della fascia oraria F23.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l'evoluzione del mercato all'ingrosso e il differente andamento del PUN nelle diverse ore della giornata, rispetto a quanto storicamente rilevato, comporta altresì che la caratteristica dell'omogeneità di valore atteso dell'energia elettrica all'ingrosso delle ore comprese in ciascuna fascia oraria, ovvero l'aggregazione di ore per le quali il valore atteso dell'energia elettrica all'ingrosso sia simile, che costituisce una delle caratteristiche rispetto alle quali sono state a suo tempo determinate le attuali fasce orarie - stia venendo meno in particolare per le fasce che aggregano sia ore diurne che ore serali/notturne (*in primis* la fascia F2);
- rispetto a quanto sopra evidenziato, andrebbe considerata l'ipotesi di un'eventuale revisione delle attuali fasce orarie che, a sua volta, dovrebbe essere valutata in ragione di tutte le attività che essa comporterebbe, con particolare riferimento alle attività di riprogrammazione dei misuratori elettronici, alle modifiche delle modalità di attribuzione convenzionale dei prelievi di energia elettrica ai sensi del TIS, alla modifica dei sistemi informativi dei soggetti coinvolti e alla necessità di prevedere apposite campagne informative a favore dei clienti finali, nonché in ragione delle relative tempistiche di implementazione (stimabili in un orizzonte temporale superiore ai 9/12 mesi);
- la revisione delle fasce orarie può comunque comportare il rischio di non rispondere pienamente in futuro alla sopra menzionata caratteristica dell'omogeneità, in quanto da un lato la definizione delle fasce orarie persegue anche obiettivi di semplicità – in termini di numero di fasce - e di stabilità nel tempo, e dall'altro le sopra richiamate tempistiche necessarie per l'eventuale revisione potrebbero non essere compatibili con l'evoluzione sempre più marcata e veloce del segnale di prezzo (orario) del mercato all'ingrosso, che in un futuro potrebbe avere differenziazioni anche a livello locale, ciò portando alla necessità di definire una completa riforma dei meccanismi volti a garantire il corretto trasferimento ai clienti finali del valore (orario) dell'energia del mercato all'ingrosso;
- la revisione delle fasce orarie potrà pertanto essere prevista solo a valle del consolidamento dell'andamento della domanda e dell'offerta del mercato, destinate a prossimi ulteriori cambiamenti, anche in ragione dell'evoluzione della tecnologia relativa ai misuratori e ai sistemi di gestione dei dati, oltre che del mutato andamento dei prezzi.

RITENUTO:

- opportuno mantenere la storica struttura di prezzi biorari, alla luce degli obiettivi di assicurare la trasmissione del segnale di prezzo al cliente finale e, al contempo,

- di garantire al medesimo semplicità in relazione ai prezzi applicati, pur consapevoli delle distorsioni che tale struttura può creare tra i diversi clienti finali;
- opportuno prevedere che siano definite apposite modalità di informazione atte a mettere a conoscenza i clienti finali, anche con il supporto delle loro associazioni rappresentative, circa l'impatto che lo spostamento dei loro consumi può avere nell'attuale contesto di prezzi al fine di aumentarne la comprensione, anche in vista di futuri cambiamenti in materia;
 - necessario continuare l'attività di monitoraggio del mercato all'ingrosso al fine di valutare, anche in considerazione dell'evoluzione della tecnologia relativa ai misuratori e ai sistemi di gestione dei dati, la possibilità di costruire modalità di definizione di prezzi che rispondano maggiormente all'esigenza di trasferire sul cliente finale il corretto segnale del valore (orario) dell'energia elettrica, attraverso differenziazioni non solo temporali ma anche spaziali

DELIBERA

1. di chiudere il procedimento avviato con la deliberazione ARG/elt 122/11, prevedendo di mantenere la storica struttura dei corrispettivi *PED* ai clienti finali serviti nel servizio di maggior tutela prevista dal TIV;
2. di dare mandato:
 - al direttore della Direzione Mercati affinché continui l'azione di monitoraggio del mercato all'ingrosso e l'analisi sull'andamento dei prezzi nelle diverse fasce orarie anche al fine di valutare modalità alternative di definizione dei prezzi che siano in grado di tenere maggiormente conto dei nuovi paradigmi di evoluzione del mercato;
 - al direttore della Direzione Consumatori e Utenti affinché siano previste opportune modalità informative per le associazioni dei consumatori e per i clienti finali, alla luce dell'attuale struttura e livello dei prezzi nelle diverse fasce orarie applicati ai clienti domestici serviti in maggior tutela;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

22 maggio 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni